

studio giovannini e associati

Bologna via Michelino 67 - tel. + 39 051 510542 fax 051 4202000 Imola via Villa Clelia 41/c - tel. + 39 0542 626600 fax 0542 626604

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 12 di



ULTIME NOVITÀ FISCALI

Esenzione IMU immobili merce Ordinanza Corte Cassazione 17.10.2023, n. 28806	L'esenzione IMU per gli immobili merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita) è subordinata alla presentazione della relativa dichiarazione, nella quale devono essere attestati i requisiti prescritti per usufruire del beneficio.
Rimborso IVA cessazione attività	Ai fini dell'insorgenza del diritto al rimborso del credito IVA in caso di cessazione dell'attività ai sensi dell'art. 30, DPR n. 633/72, "occorre fare riferimento al dato, sostanziale e fattuale, rappresentato dalla cessazione effettiva della medesima potendo tale momento essere individuato con la messa in liquidazione della società e non con quelli dello scioglimento
Ordinanza Corte Cassazione 20.10.2023, n. 29257	della società e/o della cancellazione, successivi alla data della domanda di rimborso".
Rimborso IVA beni ammortizzabili	Al fine del rimborso ex art. 30, comma 3, lett. c), DPR n. 633/72 dell'IVA assolta per l'acquisto di un bene ammortizzabile, la natura strumentale dello stesso "deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento all'oggetto dell'attività d'impresa, ma anche in concreto, previo accertamento che costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l'esercizio della suddetta attività". Nel caso di specie, l'esercizio dell'attività d'impresa risulta preclusa di diritto, stante il sequestro preventivo dei beni acquistati. Di conseguenza non è possibile considerare gli
Ordinanza Corte Cassazione 23.10.2023, n. 29295	acquisti dei beni sequestrati come strumentali allo svolgimento dell'attività in quanto sottratti alla disponibilità della società.
Imposta di registro e clausola penale contratto locazione	La clausola penale contenuta in un contratto di locazione operante in caso di ritardo nella restituzione del bene locato è, per sua natura intrinseca, connessa al contratto e, di conseguenza, non è tassata autonomamente ai fini dell'imposta di registro. Infatti "l'obbligazione insorgente dalla clausola penale, sebbene si attivi conseguentemente all'inadempimento
Sentenza Corte Cassazione 7.11.2023, n. 30983	dell'obbligazione, non si pone come causa diversa dall'obbligazione principale".

COMMENTI

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Nell'ambito delle disposizioni attuative della Legge n. 111/2023, "Delega al Governo per la riforma fiscale", con il D.lgs. contenente disposizioni "in materia di procedimento accertativo" è prevista l'introduzione, a decorrere dal 2024, del concordato preventivo biennale (CPB).

Per l'applicazione del CPB l'Agenzia delle Entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito d'impresa / lavoro autonomo e del valore della produzione netta.

Fase 1 - procedure informatiche di ausilio

Entro il 15.3 di ciascun anno, l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti / intermediari, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato. Per il primo anno di applicazione, i programmi informatici sono resi disponibili entro il 30.4.

Fase 2 - invio dati per la definizione della proposta

Entro il 20.6 (decimo giorno precedente il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi / IRAP) vanno inviati i dati all'Agenzia per la definizione della proposta di concordato. Per il primo anno di applicazione l'invio dei dati ai fini della definizione della proposta di concordato va effettuato entro il 21.7.

Fase 3 - formulazione della proposta


La proposta di concordato è elaborata e comunicata dall'Agenzia al contribuente attraverso i già menzionati programmi informatici entro il 25.6 (quinto giorno precedente il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi / IRAP). Per il primo anno di applicazione la proposta di concordato è comunicata entro il 26.7.

La proposta è elaborata sulla base di una metodologia (approvata dal MEF) che valorizza le informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

Fase 4 - adesione / diniego alla proposta

Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 30.6 (termine per il versamento del saldo delle poste sui redditi / IRAP). Per il primo anno di applicazione il termine di adesione è differito al 31.7.

Il calendario del concordato preventivo biennale per il 2024 è quindi così individuato.



L'indicazione in dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato, impedisce l'accesso al concordato.




Per il **primo anno di applicazione** del concordato preventivo biennale, per i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA, con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569, è previsto il differimento dal 30.6 al 31.7 del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi / IRAP / IVA, senza alcuna maggiorazione.



SOGGETTI ISA

Possono accedere al CPB i soggetti ai quali sono applicabili gli ISA che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta:

- ottengono un **punteggio di affidabilità fiscale almeno pari a 8**. È possibile dichiarare **ulteriori componenti positivi** per migliorare il punteggio ISA;
- non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto i debiti tributari / contributivi di importo complessivamente pari o superiore a €5.000 (compresi interessi e sanzioni) entro il termine di accettazione della proposta.



Effetti dell'accettazione della proposta

In caso di accettazione della proposta il contribuente deve dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi / IRAP relativa ai periodi d'imposta oggetto dello stesso.

L'accettazione della proposta **obbliga al rispetto del concordato anche i soci / associati** di società di persone, associazioni professionali, srl trasparenti.

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato continuano a sussistere gli adempimenti fiscali ordinari e pertanto i soggetti interessati sono tenuti:

- agli ordinari obblighi contabili / dichiarativi;
- alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei mod. ISA.

Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato

Il **reddito di lavoro autonomo proposto al soggetto** è individuato con riferimento alle regole ordinarie di cui all'art. 54, comma 1, TUIR, **senza considerare**:

- plusvalenze / minusvalenze;
- redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone / associazioni professionali.



🖰 II reddito minimo concordato non può essere inferiore a €2.000.

NB) In caso di società semplici / soggetti equiparati ai sensi dell'art. 5, TUIR, il limite di €2.000 è ripartito tra i soci / associati in base alle relative quote di partecipazione.

Reddito d'impresa oggetto di concordato

Il **reddito d'impresa proposto al soggetto** è individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria / semplificata), **senza considerare**:

- plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché minusvalenze / sopravvenienze passive;
- redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone / associazioni professionali di cui all'art. 5, TUIR, ovvero in società / enti di cui all'art. 73, comma 1, TUIR.



🦰 II reddito assoggettato a imposizione **non può essere inferiore a €2.000**.

NB) In caso di snc / sas / associazioni professionali, nonché di società di capitali trasparenti, il limite di € 2.000 è **ripartito tra i soci / associati** in base alle relative quote di partecipazione.

Valore della produzione netta oggetto di concordato

Il valore della produzione netta ai fini IRAP proposto al soggetto è individuato in base alle regole ordinarie contenute nel D.Lgs. n. 446/97 senza considerare le plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze / sopravvenienze passive.



Il valore della produzione netta minimo concordato non può essere inferiore a €2.000.

Effetti del concordato ai fini IVA

L'adesione al concordato **non produce effetti ai fini IVA** (la cui applicazione avviene in base alle regole ordinarie).

Rilevanza delle basi imponibili concordate

Non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi / IRAP / contributi previdenziali, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi / valori della produzione netta effettivi rispetto a quelli oggetto di concordato.

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai soggetti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia sono riconosciuti i **benefici premiali ISA** (esclusione disciplina delle società non operative, esonero visto di conformità per compensazioni oltre € 50.000 / € 20.000, esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici, ecc.).

SOGGETTI FORFETARI

I **soggetti forfetari** accedono al CPB in base alle seguenti modalità, che ricalcano quelle applicabili ai soggetti ISA.

Cause di esclusione

Non possono accedere al CPB i soggetti che:

- hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;
- non possiedono il requisito previsto per i soggetti ISA (non aver debiti tributari / previdenziali ovvero aver estinto quelli di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000).

Effetti dell'accettazione della proposta

In caso di accettazione della proposta di concordato il soggetto deve dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d'imposta oggetto dello stesso.

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato i soggetti sono tenuti agli **obblighi previsti per i** contribuenti che applicano il regime forfetario.

Reddito oggetto di concordato

Il reddito d'impresa / lavoro autonomo oggetto di concordato è determinato secondo le predette metodologie di elaborazione e adesione previste per i soggetti ISA, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di € 2.000. Resta fermo che il reddito su cui applicare l'imposta sostitutiva del 15% (5%) è calcolato **al netto dei contributi** previdenziali dovuti per legge.

Rilevanza delle basi imponibili concordate

I maggiori / minori redditi determinati rispetto a quelli oggetto del concordato non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi / contributi previdenziali obbligatori.

della determinazione delle imposte sui redditi / contributi previdenziali obbligatori.	
SCADENZARIO Mese di Dicembre	
Lunedì 11 dicembre	
COMUNICAZIONE TITOLARI EFFETTIVI	Termine ultimo per comunicare alla CCIAA i dati dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica (srl, spa, sapa e cooperative), delle persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro ex DPR n. 361/2000 (fondazioni, associazioni e altre istituzioni di carattere privato) e dei trust / istituti giuridici affini stabiliti / residenti in Italia.
Venerdì 15 dicembre	
	Termine ultimo per regolarizzare, tramite ravvedimento, le violazioni commesse nel periodo 1.1.2022 - 30.6.2023, anche se già constatate non

commesse nel periodo 1.1.2022 - 30.6.2023, anche se già constatate non oltre il 31.10.2023 (purché non oggetto di atto di contestazione alla data della regolarizzazione) relative a: • mancata / tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi; • memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri; • mancata emissione di ricevute / scontrini fiscali / ddt; • emissione di ricevute / scontrini fiscali / ddt con importi inferiori quelli reali.



Lunedì 18 dicembre

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di novembre e versamento dell'imposta dovuta.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a novembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a novembre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	 Versamento delle ritenute operate a novembre relative a: rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a novembre a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a novembre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA con DIS-COLL (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).
RIVALUTAZIONE TFR	Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2023 sulla rivalutazione del Fondo TFR (codice tributo 1712).
IMU SALDO 2023	Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori di immobili in leasing, della seconda rata (unica soluzione se deliberato dal Comune per la quota di sua competenza) dell'imposta dovuta per il 2023, tramite il mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.

Mercoledì 20 dicembre



DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI	Versamento della terza rata delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata per importi superiori a € 1.000.
RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE	Versamento della quarta rata per la regolarizzazione (c.d. "ravvedimento speciale") delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e periodi d'imposta precedenti.
REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE ISTITUTI DEFINITORI	Versamento della quarta rata per la regolarizzazione dell'omesso / insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitori (accertamento con adesione / acquiescenza degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, reclamo e mediazione ex art. 17-bis, D.lgs. n. 546/92, conciliazione ex artt. 48 e 48-bis, D.lgs. n. 546/92).

Mercoledì 27 dicembre

IVA ACCONTO	Versamento dell'acconto IVA per il 2023 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali (codice tributo 6013 per mensili, 6035 per trimestrali).
IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre (soggetti mensili).

Domenica 31 dicembre

IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di novembre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).
BONUS TRASPORTI	Presentazione, tramite il Portale accessibile all'indirizzo https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/ , della domanda per il riconoscimento del buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale da parte delle persone fisiche con reddito complessivo 2022 non superiore a € 20.000.

Martedì 2 gennaio

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE BONUS CARBURANTE SETTORE AUTOTRASPORTO	Termine ultimo per utilizzare in compensazione, tramite il mod. F24, dei crediti d'imposta a favore delle imprese esercenti l'attività di trasporto merci in c/proprio / trasporto di persone.
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di novembre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di novembre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
FONDI PREVIDENZA INTEGRATIVA	Comunicazione al fondo di previdenza integrativa / compagnia di assicurazione dell'ammontare dei contributi versati e non dedotti nel mod. REDDITI / 730 2023, in quanto eccedenti i limiti di deducibilità.